

## DELIBERA N. 112/20/CONS

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2020 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI: AGEVOLAZIONI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLE DELIBERE N. 435/19/CONS E N. 48/20/CONS PER L'EMERGENZA COVID-19.**

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 marzo 2020;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione e i servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legislativo, 8 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” che disciplina il sistema di finanziamento dell’Autorità e, in particolare, l’art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTO, in particolare, l’art. 65, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che “*A decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all’articolo 2, commi da 6*

a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261”;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019 , n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, ai sensi del quale “*All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”;

VISTA la delibera n. 435/19/CONS, del 4 novembre 2019, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*”, con la quale l'Autorità ha stabilito le modalità per il calcolo del contributo e per gli adempimenti informativi connessi al versamento dello stesso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019 con cui è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la delibera n. 435/19/CONS concernente “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 48/20/CONS, del 13 febbraio 2020, recante “*Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13 e i successivi provvedimenti adottati in materia dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

RAVVISATA l'opportunità, in ragione delle eccezionali circostanze determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di adottare misure atte ad agevolare gli operatori del mercato di riferimento suscettibili di essere maggiormente incisi dall'emergenza compatibili con l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e di garantire la disponibilità di adeguate risorse per il funzionamento dell'Autorità;

RITENUTO pertanto di prevedere per i soggetti di cui all'articolo 1 della delibera n. 435/19/CONS aventi fatturato pari o inferiore a € 50.000.000,00 (voce A1 del conto economico o altra scrittura contabile equivalente) il differimento al 15 giugno 2020 dei termini per lo svolgimento degli adempimenti ivi indicati;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. I soggetti indicati all'articolo 1 della delibera n. 435/19/CONS aventi fatturato pari o inferiore a € 50.000.000,00 (voce A1 del conto economico o altra scrittura contabile equivalente) sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della citata delibera entro e non oltre il 15 giugno 2020.
2. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nelle delibere n. 435/19/CONS e 48/20/CONS.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 16 marzo 2020

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Nicola Sansalone